

Deliberazione 21 settembre 2009 - EEN 14/09

Chiusura della rinnovazione del procedimento di riesame della richiesta di verifica e certificazione di risparmi energetici con codice 0892225100707R009 presentata da TEP Energy Solution S.r.l., in esecuzione della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia, 4 febbraio 2009, n. 1101/2009 (deliberazione 11 maggio 2009, EEN 4/09)

L'AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS

Nella riunione del 21 settembre 2009

Visti:

- la legge 14 novembre 1995, n. 481;
- l'art. 9, comma 1, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79;
- l'art. 16, comma 4, del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164;
- la legge 7 agosto 1990, n. 241;
- il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 2001, n. 244 (di seguito: DPR n. 244/01);
- il decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 115, recante “Attuazione della direttiva 2006/32/CE relativa all'efficienza degli usi finali dell'energia e i servizi energetici e abrogazione della direttiva 93/76/CEE”;
- il decreto ministeriale 20 luglio 2004, recante “Nuova individuazione degli obiettivi quantitativi per l'incremento dell'efficienza energetica negli usi finali di energia, ai sensi dell'art. 9, comma 1, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79”;
- il decreto ministeriale 20 luglio 2004 recante “Nuova individuazione degli obiettivi quantitativi nazionali di risparmio energetico e sviluppo delle fonti rinnovabili, di cui all'art. 16, comma 4, del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164”;
- il decreto ministeriale 21 dicembre 2007, recante “Revisione e aggiornamento dei decreti ministeriali 20 luglio 2004”;
- la deliberazione dell'Autorità 14 luglio 2004, n. 111/04 (di seguito: deliberazione n. 111/04) e, in particolare, le schede tecniche n. 13a e n. 14 relative, rispettivamente, all'installazione di erogatori per doccia a basso flusso in ambito domestico (di seguito: scheda tecnica n. 13a) e all'installazione di rompigetto aerati per rubinetti in ambito domestico (di seguito: scheda tecnica n. 14);
- la deliberazione dell'Autorità 18 settembre 2003, n. 103/03 come successivamente modificata e integrata (di seguito: Linee guida) e, in particolare, l'articolo 1, comma 1, lettera v), e l'articolo 14;

- la deliberazione dell’Autorità 16 dicembre 2004, n. 219/04 in materia di contributo tariffario per il conseguimento degli obiettivi di risparmio energetico di cui ai decreti ministeriali 20 luglio 2004 come modificati e integrati dal decreto ministeriale 21 dicembre 2007 e successive modifiche e integrazioni;
- la deliberazione dell’Autorità 11 gennaio 2006, n. 4/06 e successive modifiche e integrazioni;
- la deliberazione dell’Autorità 2 febbraio 2007 n. 18/07 (di seguito: deliberazione n. 18/07);
- la deliberazione dell’Autorità 12 luglio 2007, n. 173/07 (di seguito: deliberazione n. 173/07);
- la deliberazione dell’Autorità 6 dicembre 2007, n. 309/07;
- la deliberazione dell’Autorità 28 dicembre 2007 n. 345/07 in materia di contributo tariffario per il conseguimento degli obiettivi di risparmio energetico per l’anno 2008 di cui ai decreti ministeriali 20 luglio 2004 come modificati e integrati dal decreto ministeriale 21 dicembre 2007;
- la deliberazione dell’Autorità 16 luglio 2008 EEN 20/08 (di seguito: deliberazione EEN 20/08);
- la deliberazione dell’Autorità 29 dicembre 2008 EEN 36/08 in materia di contributo tariffario per il conseguimento degli obiettivi di risparmio energetico per l’anno 2009 di cui ai decreti ministeriali 20 luglio 2004 come modificati e integrati dal decreto ministeriale 21 dicembre 2007;
- la comunicazione della società TEP Energy Solution S.r.l. in data 7 agosto 2008 (prot. Autorità n. 24585 del 12/08/2008);
- la comunicazione della società TEP Energy Solution S.r.l. in data 7 agosto 2008 (prot. Autorità n. 24928 del 18 agosto 2008);
- la sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia, Milano, Sez. III (di seguito: Tar Lombardia) depositata il 4 febbraio 2009, n. 1101/2009 (di seguito: sentenza n. 1101/2009);
- la sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia, Milano, Sez. III (di seguito: Tar Lombardia) depositata il 4 febbraio 2009, n. 1102/2009 (di seguito: sentenza n. 1102/2009);
- la sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia, Milano, Sez. III (di seguito: Tar Lombardia) depositata il 4 febbraio 2009, n. 1103/2009 (di seguito: sentenza n. 1103/2009);
- la sentenza del Tar Lombardia n. 4148 depositata il 25 giugno 2009, n. 4148/2009 (di seguito sentenza n. 4148/2009);
- le sentenze del Tar Lombardia dal n. 1884 al n. 1889, depositate il 12 marzo 2009 e n. 4381, depositata il 16 luglio 2009;
- l’ordinanza del Consiglio di Stato, Sez. VI, depositata il 7 aprile 2009, n. 1766/2009 (di seguito: ordinanza n. 1766/2009);
- la diffida in data 20 aprile 2009 (prot. Autorità n. 019289 del 22 aprile 2009) con cui TEP Energy Solution S.r.l. chiede che si dia esecuzione alla sentenza n. 1101/2009;
- la deliberazione 11 maggio 2009 EEN 4/09 (di seguito: deliberazione EEN 4/09).

Considerato che:

- con deliberazione n. 173/07 l'Autorità ha avviato un procedimento per il riesame delle richieste di verifica e certificazione presentate all'Autorità in data antecedente a quella di entrata in vigore della deliberazione n. 18/07 e allora in corso di valutazione, al fine di approfondire le modalità di realizzazione dei progetti e di verificare l'assenza di finalità deliberatamente speculative e modalità deliberatamente elusive dell'intendimento della normativa e della regolazione, nonché l'impegno e la diligenza profusi nell'assicurare il conseguimento di risparmi energetici reali attraverso la massimizzazione del tasso di ritorno dei buoni inviati (di seguito: procedimento di riesame);
- la richiesta di verifica e certificazione dei risparmi con codice 0892225100707R009, presentata dalla società TEP Energy Solution S.r.l. in data 17 gennaio 2007 (prot. Autorità 1552 del 22 gennaio 2007) è stata oggetto del procedimento di riesame di cui al precedente alinea;
- a conclusione del procedimento di riesame della richiesta di verifica e certificazione di cui al precedente alinea, con deliberazione EEN 20/08 l'Autorità ha rigettato la richiesta ritenendo che, sulla scorta degli elementi acquisiti e dei soli documenti depositati dalla società prima dell'audizione finale, dal riesame della richiesta fossero emerse difformità rispetto alla normativa ed alla regolazione di riferimento, con particolare riferimento al rispetto del settore di intervento relativamente all'invio di buoni a 577 destinatari, nonché alla mancanza di documentazione attestante l'acquisto di una quantità di unità fisiche di riferimento sufficiente a soddisfare almeno le richieste dei consumatori desumibili dal tasso di ritorno dei buoni dichiarato dalla stessa società; l'Autorità ha ritenuto inammissibile la documentazione presentata da TEP Energy Solution S.r.l. nel corso dell'audizione finale, in quanto depositata dopo il termine previsto dall'articolo 16, comma 3, del d.P.R. n. 244/01, nonché perfino dopo l'invio della comunicazione delle risultanze istruttorie e, ad ogni modo, dopo la scadenza del termine di conclusione della fase istruttoria;
- per ragioni di equità, visti gli elementi acquisiti, con la citata deliberazione EEN 20/08 l'Autorità ha altresì consentito alla società TEP Energy Solution S.r.l., eccezionalmente e in deroga a quanto previsto dall'articolo 12, comma 2, delle Linee guida, di presentare, entro e non oltre 30 (trenta) giorni dalla notifica dello stesso provvedimento e secondo le modalità operative definite al riguardo dal responsabile del procedimento, una nuova richiesta di verifica e certificazione dei risparmi energetici eventualmente conseguiti dal progetto oggetto della richiesta di verifica e certificazione oggetto del riesame, da valutarsi ai sensi delle schede tecniche n. 13a e 14 di cui alla deliberazione n. 111/04 così come modificata dalla deliberazione n. 18/07;
- con le due comunicazioni in data 7 agosto 2008, prot. Autorità n. 24585 del 12 agosto 2008 e prot. Autorità n. 24928 del 18 agosto 2008, la società TEP Energy Solution S.r.l. si è avvalsa della possibilità di cui al precedente alinea, inviando all'Autorità una nuova richiesta di verifica e certificazione dei risparmi energetici, avente codice 0892225100708R032, specificando che con ciò non intendeva prestare acquiescenza a tale provvedimento essendo, al contrario, intenzionata a proporre ricorso avverso il medesimo;

- con sentenza n. 1101/2009, notificata il 9 febbraio 2009, il Tar Lombardia ha accolto per motivi meramente formali il ricorso proposto da TEP Energy Solution S.r.l. avverso la delibera EEN 20/08, con particolare riferimento alla inammissibilità della produzione documentale effettuata dalla stessa società in sede di audizione finale;
- in procedimenti analoghi (sentenze n. 1101/2009 e 1002/2009) il Tar Lombardia ha riconosciuto che “[l]’approfondimento dell’istruttoria, deciso con la delibera 173/07, riguardava gli aspetti sostanziali dei progetti (essendo teso ad appurare eventuali deficienze nella loro attuazione che potevano essere state oscurate dal metodo di rendicontazione forfettaria basato sull’invio dei buoni)”;
- con la menzionata sentenza il Tar Lombardia ha disposto che, in esecuzione del giudicato, l’Autorità è tenuta a riesaminare il progetto di risparmio energetico presentato da TEP Energy Solution S.r.l., applicando le regole di rendicontazione precedenti all’entrata in vigore della deliberazione n. 18/07 e tenendo conto della documentazione allegata dalla società nella memoria difensiva del 20 giugno 2008;
- avverso la citata sentenza n. 1101/2009 l’Autorità ha proposto appello con domanda di sospensione cautelare;
- con ordinanza n. 1766/2009 il Consiglio di Stato ha rigettato la domanda di sospensione cautelare, precisando che restano ferme in capo all’Autorità le “*facoltà di apprezzamento al riguardo*”;
- con atto di diffida in data 20 aprile 2009 TEP Energy Solution S.r.l. ha chiesto che si desse esecuzione alla sentenza del Tar Lombardia n. 1101/2009;
- con deliberazione EEN 4/09 l’Autorità ha rinnovato il procedimento di riesame della richiesta di verifica e certificazione di risparmi energetici con codice 0892225100707R009 presentata da TEP Energy Solution S.r.l., in esecuzione della sentenza del Tar Lombardia n. 1101/2009, salvo e impregiudicato l’esito del giudizio di appello avverso la sentenza del Tar Lombardia n. 1101/2009, tuttora pendente;
- con la medesima deliberazione l’Autorità ha altresì disposto di differire la valutazione della richiesta di verifica e certificazione avente codice 0892225100708R032, inviata dalla società TEP Energy Solution S.r.l. in data 7 agosto 2008 (prot. Autorità n. 24585 del 12 agosto 2008), sino all’esito del procedimento di cui alla medesima deliberazione e salvo e impregiudicato l’esito del giudizio in corso avverso la sentenza del Tar Lombardia n. 1101/2009;
- la deliberazione EEN 4/09 ha disposto di acquisire agli atti della nuova istruttoria tutti i documenti depositati da TEP Energy Solution S.r.l. nell’ambito del precedente procedimento di riesame, inclusa la documentazione allegata dalla società nella memoria difensiva del 20 giugno 2008, e che le informazioni esaminate nell’ambito del nuovo procedimento hanno altresì incluso le dichiarazioni e il materiale inviato dalla società TEP Energy Solution S.r.l. agli uffici dell’Autorità precedentemente all’avvio del procedimento di riesame;
- la rinnovazione del procedimento di riesame è orientata ad approfondire le modalità di realizzazione del progetto oggetto della richiesta di verifica e certificazione presentata dalla società TEP Energy Solution S.r.l. e avente codice 0892225100707R009 e a valutare, in particolare, l’impegno e la diligenza profusi nell’assicurare il conseguimento di risparmi energetici reali attraverso la massimizzazione del tasso di ritorno dei buoni inviati.

Considerato inoltre che:

- il meccanismo introdotto dai decreti ministeriali 20 luglio 2004 e disciplinato dalla regolazione attuativa emanata dall’Autorità, è orientato a promuovere il conseguimento di risparmi energetici reali e verificabili e i connessi benefici collettivi di natura economica, ambientale e di sistema;
- il meccanismo è sostenuto, tra l’altro, da un contributo finanziato dalle tariffe elettriche e del gas naturale pagate dai consumatori finali e tale contributo concorre a determinare il valore dei titoli di efficienza energetica emessi a certificazione dei risparmi energetici conseguiti;
- tra le condizioni di applicabilità delle schede tecniche n. 13a e n. 14 di cui alla deliberazione n. 111/04 è espressamente indicata la realizzazione dell’intervento oggetto delle schede stesse esclusivamente nel settore domestico;
- la realizzazione del progetto esclusivamente nel settore domestico costituiva condizione essenziale per poter fruire del meccanismo di riconoscimento forfettario dei buoni distribuiti (cosiddetto coefficiente b, di cui all’articolo 4, comma 6, lettera b., delle Linee guida), che era in vigore per le schede tecniche n. 13a e n. 14 fino alla deliberazione n. 18/07;
- in base al meccanismo di riconoscimento forfettario di cui sopra, gli operatori potevano rendicontare, in alternativa al numero di apparecchi effettivamente consegnati ai consumatori domestici, il numero dei buoni inviati e l’Autorità avrebbe effettuato una rendicontazione forfettaria dei risparmi, commisurata al 50% dei buoni inviati (1 apparecchio per ogni buono);
- l’ipotesi alla base di tale meccanismo di riconoscimento forfettario era che la metà dei buoni inviati dagli operatori sarebbe stata utilizzata dai consumatori domestici che li avevano ricevuti per la richiesta dell’apparecchio al quale il buono dava diritto e la sua successiva installazione;
- nell’ambito del procedimento di riesame avviato con deliberazione n. 173/07, con nota in data 24 agosto 2007 (protocollo AutoritàAG/M07/3800), il responsabile del procedimento ha richiesto alla società TEP Energy Solution S.r.l., tra l’altro di :
 - descrivere il contenuto dei buoni inviati (es.: numero di unità fisiche di riferimento ottenibili con ogni buono, eventuale scadenza per l’utilizzo del buono), inviandone anche copia;
 - indicare il numero di buoni inviati ad ogni cliente domestico;
 - indicare, rendendola verificabile con adeguata documentazione, la data in cui i buoni erano stati inviati ai consumatori domestici e quella in cui erano stati ricevuti da parte degli stessi;
 - indicare il rapporto percentuale a consuntivo tra il numero di buoni inviati dai consumatori domestici e il numero di buoni distribuiti dalla società (tasso di ritorno dei buoni);
 - fornire fatture di acquisto delle apparecchiature distribuite a fronte dei buoni che risultavano essere stati utilizzati dai consumatori domestici in base a quanto dichiarato relativamente al tasso di ritorno dei buoni;
 - descrivere le modalità utilizzate per l’invio dei buoni fornendo idonea documentazione a supporto, precisando che, nel caso in cui fossero stati utilizzati canali distributivi gestiti da soggetti terzi, doveva essere fornita una copia del contratto avente ad oggetto la fornitura alla società del servizio indicato o di altra documentazione contrattuale dalla quale fosse possibile

- verificare la fornitura del servizio alla società con le modalità indicate dalla medesima, incluse quelle per assicurare l'invio dei buoni unicamente a clienti appartenenti al settore domestico (abitazioni);
- fornire copia dell'eventuale documentazione di accompagnamento inviata ai clienti unitamente ai buoni;
 - con comunicazione in data 17 settembre 2007 (protocollo Autorità n. 24919 del 18 settembre 2007), la società TEP Energy Solution S.r.l. ha riposto alle richieste di cui al precedente alinea fornendo documentazione che l'Autorità ha ritenuto non idonea a rendere verificabile che tutti i buoni fossero stati inviati esclusivamente a clienti del settore domestico poiché, come precisato nella comunicazione delle risultanze istruttorie inviata alla società in data 29 maggio 2008 (prot. Autorità n. 15832), con la comunicazione del 17 settembre 2007 la società aveva dichiarato di aver disposto di “130.00 anagrafiche dei beneficiari dell'iniziativa”, ma risultavano inviati complessivi 130.577 spedizioni di buoni, con la conseguenza che non risultava alcuna documentazione attestante il rispetto del settore domestico da parte di 577 destinatari; in aggiunta, con la citata comunicazione la società non aveva prodotto alcuna documentazione fiscale attestante l'acquisto di un numero di unità fisiche di riferimento sufficiente a soddisfare almeno le richieste dei consumatori desumibili dal tasso di ritorno dei buoni dichiarato dalla stessa società;
 - con la citata comunicazione in data 17 settembre 2007, la società TEP Energy Solution S.r.l.: ha dichiarato che il tasso di ritorno dei buoni distribuiti era stato pari al 26%; ha dichiarato di aver inviato 3 buoni a ciascun indirizzo postale, ognuno dei quali valido per il ritiro di un kit idrico composto da 1 erogatore per doccia a basso flusso e 3 rompigitto per rubinetti per un totale, dunque, di 3 erogatori per doccia e 6 rompigitto per rubinetto ottenibili da ogni destinatario; ha dichiarato che la validità dei buoni è stata diversificata su tre scadenze, per tre gruppi di destinatari (rispettivamente 15 gennaio-19 gennaio 2007; 22 gennaio – 26 gennaio 2007; 29 gennaio – 2 febbraio 2007) e dichiarato che “l'ultimo giorno di validità della campagna” è stato il 2 febbraio 2007; ha fornito una dichiarazione della società incaricata del recapito dei buoni, datata 12 settembre 2007, nella quale viene indicato che il recapito dei buoni avrebbe avuto inizio il 15 dicembre 2006 e sarebbe terminato il 3 gennaio 2007; ha dichiarato che i destinatari dei buoni dovevano personalmente recarsi “presso i punti convenzionati muniti di lettera contenente i buoni ricevuti e documento di identità”;
 - la documentazione presentata dalla società TEP Energy Solution S.r.l. in sede di audizione finale e acquisita agli atti del nuovo procedimento, in esecuzione della sentenza del Tar n. 1101/2009, è idonea a rendere verificabile l'acquisto di unità fisiche di riferimento (ovvero di erogatori per doccia a basso flusso e di rompigitto areati per rubinetti) in quantità sufficiente a soddisfare almeno le richieste dei consumatori desumibili dal tasso di ritorno dei buoni dichiarato dalla società nella comunicazione del 17 settembre 2007 e pari al 26%, sebbene non specificatamente riferibile al progetto in esame e a fronte di altri progetti realizzati dalla stessa società;
 - la documentazione presentata dalla società TEP Energy Solution S.r.l. in sede di audizione finale e acquisita agli atti del nuovo procedimento, non è invece idonea a rendere verificabile il rispetto del settore di intervento previsto dalla regolazione di riferimento, ossia del settore di intervento domestico, per i motivi indicati nella comunicazione inviata dal responsabile del procedimento alla società in data 30

giugno 2009 (prot. Autorità 36963) e, in particolare, in quanto di contenuto generico e non specificatamente riferito agli indirizzi ai quali la società ha dichiarato di aver inviato in buoni;

- con la comunicazione di cui al precedente alinea, conformemente all'art. 6, comma 1, lett. d) della legge n. 241/1990, il responsabile del procedimento ha pertanto invitato la società TEP Energy Solution S.r.l. a depositare specifica documentazione, anteriore alla presentazione dell'istanza di verifica e certificazione avente codice 0892225100707R009, da cui risultasse che la società ha realizzato il progetto oggetto della richiesta stessa attraverso la preventiva individuazione e selezione degli indirizzi ai quali inviare i buoni esclusivamente tra quelli di abitazioni civili;
- con la medesima comunicazione del 30 giugno 2009 (prot. Autorità 36963), il responsabile del procedimento ha richiesto alla società TEP Energy Solution S.r.l. di indicare eventuali aggiornamenti del tasso di ritorno dei buoni distribuiti nell'ambito del citato progetto (ossia del rapporto percentuale tra il numero di buoni utilizzati dai consumatori e, dunque, delle lampade effettivamente distribuite, e il numero di buoni distribuiti dalla società) rispetto a quello dichiarato dalla stessa società nell'ambito del precedente procedimento, pari al 26%;
- con nota del 6 luglio 2009 (prot. Autorità n. 38313), il responsabile del procedimento ha trasmesso alla società TEP Energy Solution S.r.l. le risultanze istruttorie del procedimento avviato in esecuzione della sentenza del Tar n. 1101/2009, nelle quali è stata evidenziata l'impossibilità di verificare la realizzazione del progetto oggetto della richiesta di verifica e certificazione avente codice 0892225100707R009 con modalità conformi al quadro normativo e regolatorio di riferimento, con particolare riguardo al rispetto del settore di intervento domestico, per i motivi già evidenziati nella comunicazione inviata alla società in data 30 giugno 2009 (prot. Autorità 36963);
- con nota in data 8 luglio 2009 (prot. Autorità n. 39352 del 13 luglio 2009), la società TEP Energy Solution S.r.l. ha risposto alle comunicazioni del responsabile del procedimento del 30 giugno 2009 e del 6 luglio 2009:
 - non rispondendo alla richiesta relativa ad eventuali aggiornamenti in ordine al tasso di ritorno dei buoni distribuiti rispetto a quanto dichiarato nell'ambito del precedente provvedimento di riesame, ossia al 26%;
 - producendo ulteriore documentazione, finalizzata a dimostrare il rispetto del settore di intervento domestico previsto dalla regolazione di riferimento;
- la TEP Energy Solution S.r.l. ha presentato all'Autorità altre richieste di verifica e certificazione relative alla distribuzione diretta di kit idrici, realizzata anche successivamente al progetto oggetto della richiesta di verifica e certificazione avente codice 0892225100707R009.

Ritenuto che:

- l'articolo 1, comma 1, lett. v) delle Linee guida dispone che il soggetto titolare del progetto “... *risponde della corretta preparazione, esecuzione e valutazione del progetto ... inclusa la veridicità e completezza delle informazioni di cui agli articoli 13 e 14*”.
- l'articolo 14 delle Linee guida dispone che “... *i soggetti titolari di progetti sono tenuti a conservare, per un numero di anni pari a quelli delle tipologie di intervento incluse nel progetto medesimo, la documentazione cartacea atta ad attestare quanto*

dichiarato nelle schede di rendicontazione e nella documentazione inviata al soggetto responsabile delle attività di verifica e di certificazione dei risparmi, ai sensi del precedente articolo 13”;

- in una serie di sentenze rese su fattispecie analoghe a quelle oggetto del presente provvedimento, il Tar Lombardia ha precisato che con il procedimento di riesame avviato con deliberazione n. 173/07 - e rinnovato nei confronti di TEP Energy Solution S.r.l. con deliberazione EEN 4/09 - l’Autorità *“pur volendo salvaguardare l’affidamento riposto dalla imprese nel precedente sistema di rendicontazione forfettaria, ha inteso comunque sottoporre i progetti ancora in corso di approvazione ad una verifica più approfondita onde accertare se i risultati deludenti a cui essi sono pervenuti, rispetto ai risparmi attesi, non siano imputabili a manovre speculative o alla scarsa diligenza profusa facendo (illecitamente) affidamento su sistemi di calcolo alquanto sommari”* (sentenza n. 1889/2009); l’Autorità ha quindi semplicemente *“inteso verificare se l’attuazione dei progetti sia avvenuta in base ai criteri di buona fede e diligenza (artt. 1175 e 1375 del codice civile)”* (sentenza n. 4381/2009);
- le Linee guida e il dovere giuridico di buona fede e correttezza imponevano a TEP Energy Solution S.r.l. sia di pre-constituire e conservare la documentazione cartacea idonea a rendere successivamente verificabile dall’Autorità la corretta preparazione ed esecuzione del progetto e in particolare il rispetto del settore di intervento, sia di compiere, in sede di esecuzione del progetto, tutti gli atti necessari a massimizzare il tasso di ritorno dei buoni;
- la documentazione fornita dalla società nel corso dell’intero procedimento di riesame avviato con deliberazione 12 luglio 2007 n. 173/07 e della sua rinnovazione, avviata con deliberazione 11 maggio 2009 EEN 4/09, sia idonea a rendere verificabile che i kit idrici siano state distribuiti esclusivamente a clienti del settore domestico, come previsto dalla regolazione di riferimento;
- l’indicazione, sui singoli buoni distribuiti dalla TEP Energy Solution S.r.l., di una data limite oltre la quale gli stessi non sarebbero più stati fruibili, che implicava, secondo le informazioni rese dalla stessa società, la disponibilità di soli quattro giorni per il loro utilizzo da parte dei destinatari, unitamente alla previsione che questi ultimi dovessero recarsi presso punti convenzionati per il ritiro dei kit nei quattro giorni prestabiliti, abbiamo contribuito in misura determinante al basso tasso di ritorno dei buoni registrato dal progetto (dichiarato dalla società nella comunicazione del 17 settembre 2007 e che si assume essere rimasto inalterato a fronte della mancanza di una risposta della società alla richiesta esplicita formulata dal responsabile del procedimento nella comunicazione del 30 giugno 2009 e stante l’indicazione già fornita da parte di quest’ultima del 2 febbraio 2007 come *“ultimo giorno di validità della campagna”*);
- dagli elementi di fatto e di diritto sopra illustrati risulta che TEP Energy Solution S.r.l. non ha preparato e realizzato il progetto di risparmio energetico con la diligenza, buona fede e correttezza necessarie a garantire la massimizzazione del tasso di ritorno dei buoni distribuiti;
- la richiesta di verifica e certificazione presentata all’Autorità dalla società TEP Energy Solution S.r.l. con codice 0892225100707R009 deve essere pertanto rigettata;

- la presente deliberazione è adottata in esecuzione della sentenza del Tar Lombardia n. 1101/2009, avverso la quale è tuttora pendente l'appello proposto dall'Autorità e non costituisce acquiescenza alla predetta sentenza;
- è opportuno sospendere il procedimento relativo alla valutazione della richiesta di verifica e certificazione avente codice 0892225100708R0032, inviata dalla società TEP Energy Solution S.r.l. in data 7 agosto 2008 (prot. Autorità n. 24585 del 12 agosto 2008 e prot. Autorità n. 24928 del 18 agosto 2008), in attesa della decisione del Consiglio di Stato sull'appello avverso la sentenza del Tar Lombardia n. 1101/2009

DELIBERA

1. in esecuzione della sentenza del Tar Lombardia n. 1101/2009 e fatti salvi gli effetti della decisione del Consiglio di Stato sull'appello proposto dall'Autorità avverso la predetta sentenza, di rigettare la richiesta di verifica e certificazione dei risparmi avente codice 0892225100707R009 presentata dalla società TEP Energy Solution S.r.l.:
2. di sospendere il procedimento relativo alla richiesta di verifica e certificazione avente codice 0892225100708R0032, inviata dalla società TEP Energy Solution S.r.l. in data in data 7 agosto 2008 (prot. Autorità n. 24585 del 12 agosto 2008 e prot. Autorità n. 24928 del 18 agosto 2008) in attesa della decisione del Consiglio di Stato sull'appello avverso la sentenza del Tar Lombardia n. 1101/2009.
3. di notificare il presente provvedimento mediante invio di plico raccomandato con avviso di ricevimento alla società TEP Energy Solution S.r.l con sede legale in Roma viale Regina Margherita 101.
4. di pubblicare il presente provvedimento sul sito internet dell'Autorità (www.autorita.energia.it).

21 settembre 2009

Il Presidente: Alessandro Ortis